COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM)

Registro Generale n. 56

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 21-10-2026

Oggetto: PROROGA LIMITAZIONI ORARI DI VENDITA, ANCHE DI ASPORTO, E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPER ALCOLICHE ALIMENTARE E MISTO, PER LA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di ottobre,

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che, molteplici cittadini hanno rappresentato il disagio nelle ore notturne, a causa della vicinanza di negozi di somministrazione di alimenti e bevande e soprattutto nella stagione estiva, si sono verificati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale assembramenti di persone, per lo più minorenni, dediti al consumo di bevande alcoliche e non, che hanno dato luogo, da un lato, ad episodi di schiamazzi e di disturbo della quiete pubblica, nonché a comportamenti molesti e vandalici, e dall'altro ad episodi di indiscriminato abbandono sul suolo comunale (strade, piazza e parchi pubblici) di numerosi contenitori di bevande in vetro, metallo e plastica, tali da creare, oltre che condizioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio pubblico, anche potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO che è compito prioritario del Comune porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli stessi;

PRESO ATTO che il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento, soprattutto tra gli adolescenti, e che anche fra i maggiorenni la diffusione di comportamenti di consumo a rischio è divenuta critica, e che tale consumo spesso avviene, soprattutto nella popolazione giovanile, con nuove modalità capaci di procurare alterazioni e danni fisiologici in breve

tempo, comportando gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell'ambito della sicurezza pubblica, sia nell'ambito sanitario;

CONSIDERATO che il fenomeno del consumo di alcolici da parte dei minorenni assume, in particolare durante il periodo estivo, una rilevanza tale da poter destare allarme sociale, anche in relazione alla facilità di acquisto di bevande alcoliche da parte dei minori presso gli esercizi autorizzati alla vendita di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

CONSIDERATO altresì che l'abbandono dei contenitori di vetro, di plastica e di metallo sugli spazi pubblici o aperti al pubblico, oltre che costituire potenziale pericolo per le persone, contribuisce al degrado urbano e impone maggiori oneri e costi connessi alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO infine che gli episodi lamentati hanno a verificarsi maggiormente durante le ore serali e notturne delle giornate della stagione estiva, allorché le azioni di controllo e sorveglianza del territorio sono maggiormente difficoltose anche in considerazione della presenza di zone buie;

RITENUTO, quindi, di dover far ricorso alle prerogative riconosciute al sottoscritto ai sensi del citato articolo 50, comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000 istituendo limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto;

PRECISATO, quindi che la misura di contenimento si sostanzia nella limitazione dell'orario di apertura degli esercizi del settore alimentare o misto dalle ore 06:00 alle ore 22:00, in modo che questi esercizi non costituiscano un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di fenomeni di degrado e allarme sociale in particolare attraverso la vendita di bevande alcoliche poi consumate sulle pubbliche vie e piazze, con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti e delle comuni regole di vita civile; ed altresì nel divieto, nell'intero territorio comunale, di consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico dalle ore 22.00 alle ore 06.00, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.

VISTO l'art. 50, comma 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: "*7-bis. Il Sindaco, (facente funzioni) al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di*

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7-bis.1 a tenore del quale "*L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689,*

RICORDATO che è sempre fatto divieto di abbandonare sul suolo comunale contenitori in vetro, plastica o metallo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana

ORDINA

CHE a decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 31 dicembre 2026, tutti gli esercizi del settore alimentare o misto sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale in un orario ricompreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00; all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività, sia all'interno che all'esterno dei locali, e sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero non configuri violazione di altre norme che prevedono sanzioni più gravi, è punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00;

RICORDA

che è sempre fatto divieto di abbandonare sul suolo comunale contenitori in vetro, plastica o metallo;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

• trasmessa:

- ✓ Al Responsabile dell'Area competente
- ✓ Al Responsabile di Polizia Locale
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri di Marcellina
- ✓ Alla Questura di Roma - Commissariato di Tivoli
- ✓ Alla Guardia di Finanza – Gruppo Guidonia Montecelio
- ✓ Alla Prefettura di Roma

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Ricciardi Francesco

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.